

TABELLA N. 46 - Licenze fiscali di esercizio, aggiornate al D.Lgs. n. 26/07

<u>SETTORE D'IMPOSTA</u>	<u>PREVISTA SI/NO - TIPOLOGIA</u>	<u>DIRITTO ANNUALE</u>	<u>NOTE/NORMATIVA</u>
Alcole e bevande alcoliche (compreso birra, vino, bevande fermentate diverse e prod. alcolici intermedi)	- <u>Si, dep. fiscali</u> (fabbriche - imp. di lavoraz.);	- € 258,23	- art. 63, c. 2, lett. a), TUA;
	- <u>Si, dep. fiscali</u> (imp. produz. vino- dep.)	- € 103,29	- art. 63, c. 2, lett. b), TUA;
	- <u>Si, impianti di produz.</u> su base forfettaria (quote giornaliera);	- € 51,65	- art. 63, c. 2, lett. d), TUA;
	- <u>Si, depositi liberi</u> (opifici di trasformaz., di condizionamento e depositi) (a)	- € 51,65	- art. 63, c. 2, lett. d), TUA;
Prodotti energetici (comprese le emulsioni stabilizzate di gasolio ed o.c. con acqua dal 12 al 15%)	- <u>Si, depositi fiscali</u> (fabbriche-impianti di lavorazione); (b)	- € 258,23	- art. 63, c. 2, lett. a), TUA;
	- <u>Si, depositi fiscali</u> (depositi) (c) ;	- € 103,29	- art. 63, c. 2, lett. b), TUA;
	- <u>Si, depositi commerc. liberi</u> e di prod. den; (d)	- € 51,65	- art. 63, c. 2, lett. c), TUA;
Gas naturale	- <u>No, non è prevista</u> ; (e)	///	- art. 23, c. 1, ed art. 26, c. 13, del TUA;
Carbone, lignite e coke (di carbone, di lignite o di torba)	- <u>Si, per i soggetti obbligati</u> ; (f)	???	- art. 23, c. 1, del TUA, Circolare n. 17/D 28.05.07;
Energia elettrica (g)	- <u>Si, officine di prod.- cabine e punti di presa per uso proprio</u> , acquirenti;	- € 23,24	- art. 63, c. 3, lett. a), TUA;
	- <u>Si, officine di produz.- cabine e punti di presa a scopo commerciale</u> ;	- € 77,47	- art. 63, c. 3, lett. b), TUA;
Oli lubrificanti e bitumi	- <u>Si, soggetti obbligati</u> al pagamento dell'imposta di consumo;	- € 258,23	- art. 63, c. 2, lett. e), TUA;
	- <u>Si, depositi commerciali liberi</u> ;	- € 51,65	- art. 63, c. 2, lett. e), TUA;
Emissioni inquinanti SO ₂ -NO _x	- <u>No, non è prevista</u> ;	///	- art. 17, commi da 29 a 33, della L. 27.12.97, n. 449;
Alcole e Prod. energetici	- <u>No, non è prevista</u> ; (h)	///	- art. 8, T.U.A.;
Alcole e Prod. energetici	- <u>No, non è prevista</u> . (i)	///	- art. 9, T.U.A.

Note

- (a) Sono compresi anche gli utilizzatori di alcole denaturato con denaturante speciale, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del **D.M. 09.07.96, n. 524**, devono assumere anche la qualifica di operatori registrati;
- (b) Sono compresi anche gli impianti di produzione e miscelazione di biodiesel (regolamentari dal D.M. 31.12.93, sostituito dal **D.M. 22.05.98, n. 219**, a sua volta sostituito dal **D.M. 25.07.03, n. 256**);
- (c) Si chiarisce che non sono compresi i depositi contabili di prodotti energetici, di g.p.l. e quelli istituiti dai rappresentanti fiscali, per i quali invece è prevista solitamente un'autorizzazione ma non il rilascio di una licenza fiscale (e né quindi il pagamento di alcun diritto annuo), come ricordato dal **Telex dell'ex Dipartimento delle Dogane prot. n. 451/UDC-CM del 20.06.96**;
- (d) Sono compresi anche i depositi commerciali definiti "intermedi", che detengono prodotti energetici denaturati, previsti dall'art. 2, comma 5, del **D.M. 17.05.95, n. 322**. La stessa licenza dev'essere rilasciata, ma senza pagamento del relativo diritto annuo, anche agli utilizzatori in usi esenti d'accisa (usi diversi da carburante per motori e combustibile per riscaldamento) dei prodotti di cui all'art. 21, comma 3, del presente T.U.A. (con esclusione del gas naturale);
- (e) **Non** è più previsto il regime del deposito fiscale ed è previsto invece il rilascio ai soggetti obbligati, da parte del competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane, di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività e l'assegnazione del **codice di accisa** (art. 26, comma 10, del TUA e Circolare n. 17/D del 28.05.07). Per le società nazionali designate da soggetti comunitari che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali -che sono comprese tra i soggetti obbligati- è prevista la **registrazione** presso la competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane (art. 26, comma 7, lett. a, del TUA);
- (f) Non è ancora dato sapere se è dovuto o meno il pagamento di un diritto annuale poiché in merito l'Agenzia delle Dogane non ha al momento fornito precise indicazioni.
- (g) Come chiarito dalla Circolare n. 17/D del 28.05.07, dell'Agenzia delle Dogane, **rimane l'obbligo della licenza fiscale** di esercizio **solo** per i soggetti che esercitano un'officina di produzione od acquisto per uso proprio o per forniture a consumatori finali. Quei soggetti obbligati che invece realizzano la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali **senza** un'officina elettrica (come i clienti grossisti), devono munirsi non di una licenza ma di **un'autorizzazione**. Analogamente al gas naturale, per le società nazionali designate da soggetti comunitari od esteri che forniscono l'energia elettrica direttamente ai consumatori finali nazionali -che sono comprese tra i soggetti obbligati- è prevista la **registrazione** presso il competente Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Dogane (art. 53, comma 3, del TUA);
- (h) Prodotti ricevuti dagli operatori professionali registrati e non;
- (i) Prodotti ricevuti dai rappresentanti fiscali.